

# Autorità Idrica Toscana

Firenze, prot. e data da P.E.C.

**A:**

**Spett/le UNIONE COMUNI DELLA VALDERA**  
*Comitato Tecnico di Valutazione Ambientale- Autorità competente in materia di VAS  
alla c.a. del Referente  
Geol. Antonio Campus*

**Spett/le COMUNE DI BIENTINA**

*alla c.a. del Servizio Pianificazione e Governo del Territorio*

**E. p.c.:**

**Spett/le ACQUE S.p.A.**  
*alla c.a. del Direttore Gestione Operativa  
Ing. Roberto Cecchini*

**OGGETTO: VARIANTE ART. 238 L.R.T. 65/2014 AL R.U. (U.T.O.E. 1 BIENTINA) PER IL COMPARTO 6. CONTRIBUTIVO ISTRUTTORIO.**

Con riferimento alla nota relativa all'avvio del procedimento art. 17 L.R. 65/2015 e alla di verifica di assoggettabilità a VAS L.R. 10/2010 della variante in oggetto, inviata dall'Unione dei Comuni della Valdera con prot. n. 58779/2023 (in atti prot. AIT n. 15404/2023), tenuto conto delle competenze dell'Autorità Idrica Toscana, si rimettono le valutazioni che seguono.

Per atto delle previsioni indicate nella variante in oggetto, dettagliate negli elaborati "Allegato A - Documento avvio di procedimento " e "Allegato A1 - Relazione illustrativa della variante", dai quali si evince un "aumento nel dimensionamento" delle previsioni oggetto di variante, richiamati i contenuti dell'art.157 del D.Lgs 152/2006 in relazione alle opere di adeguamento del servizio idrico a carico dei Comuni, si chiede comunque di verificare attentamente con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l'effettiva "disponibilità" dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura e di depurazione ad accogliere i nuovi carichi in relazione al dimensionamento degli interventi prospettati dalla variante in questione e, in tal senso, si invita a valutare le relative opere di urbanizzazione, compreso l'adeguamento delle esistenti ove necessario.

Si rappresenta inoltre che, nei casi previsti nel "Regolamento di Fornitura del S.I.I." e dove sia appurato con il Gestore del S.I.I. l'inattuabilità di procedere con l'adeguamento dei servizi di fognatura e depurazione, il soggetto attuatore dovrà provvedere alla gestione autonoma delle acque reflue ai sensi della L.R. 20/2006, del D.P.G.R. 46/R/2008 e del D.P.R. 59/2013.

Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell'art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all'interno delle "zone di rispetto" (attualmente definite con il criterio geometrico dei 200 m dal punto di captazione) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, presa visione dell'ubicazione delle previsioni e degli interventi oggetto di variante, si rappresenta che il comparto in questione risulta esterno alle "zone di rispetto" sopra definite.

Si informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle "zone di rispetto" sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri temporali dettati dalla DGRT 872/2020 e pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro.

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Servizio  
Pianificazione Strategica e Accordi di Programma  
*Ing. Lorenzo Maresca*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005

<b>E</b>
UNIONE DEI COMUNI DELLA VALDERA Unione Valdera
<b>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</b>
Protocollo N.0062988/2023 del 05/12/2023 Firmatario: LORENZO MARESCA